

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHERCHI, CARAMIELLO, AIELLO, AMATO, ORRICO, CASU, PELLEGRINI, TUCCI, CAROTENUTO, IARIA, FERRARA, MORFINO, BARZOTTI

Modifica all'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, in materia di divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

Presentata il 22 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 6 giugno 2025, n. 82, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, persegue l'obiettivo — anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione — di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale, inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti.

Durante l'esame parlamentare, diverse sono state le specifiche disposizioni introdotte in materia di protezione degli animali

di affezione e da compagnia, sebbene sia stato anche introdotto un articolo che paradossalmente legittima una condotta certamente crudele nei confronti degli stessi animali: la detenzione in catena. Appare sufficiente, infatti, che la contenzione dell'animale permetta il minimo movimento per poter considerare tale detenzione lecita. Ad aggravare la disposizione, inoltre, vi è il fatto che, per certificate ragioni sanitarie documentate dal medico veterinario o per temporanee esigenze di sicurezza, la contenzione può essere addirittura tale da impedire qualsiasi movimento.

Tale previsione si pone, peraltro, in contrasto rispetto a quanto già disposto da alcune regioni che hanno vietato, sostanzialmente senza eccezioni, la detenzione con la catena, come la Calabria, la Cam-

pania, le Marche e l'Umbria, ma ancor più appare in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione agli articoli 9 e 41, che contemplano il diritto alla salute al benessere degli animali.

La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, modifica l'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, esplicitando il divieto di detenzione dei cani con la catena, senza alcuna eccezione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile ».



19PDL0154640